

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142  
Bellinzona, 13 maggio

22/2016

## Decreto legislativo

### concernente l'aggregazione dei Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina in un unico Comune denominato Bellinzona

(del 21 marzo 2016)

#### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 27 gennaio 2016 n. 7164 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 marzo 2016 n. 7164R della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

#### decreta:

**Art. 1** <sup>1</sup>È decretata l'aggregazione dei Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina in un nuovo Comune denominato Bellinzona, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

<sup>2</sup>Non è decretata l'aggregazione dei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino nel nuovo Comune di Bellinzona composto dai Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina. La procedura è pertanto da ritenersi conclusa per i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino.

**Art. 2** Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Bellinzona ed è assegnato al Circolo di Bellinzona, di cui sarà l'unico Comune.

**Art. 3** <sup>1</sup>Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

<sup>2</sup>Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni.

<sup>3</sup>La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4** <sup>1</sup>Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 60 membri. Le Commissioni del Consiglio comunale saranno inizialmente composte da 9 membri.

<sup>2</sup>Inizialmente verranno costituite 13 Commissioni di quartiere, a carattere consultivo e propositivo.

<sup>3</sup>Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

**Art. 5** <sup>1</sup>Per l'elezione del primo Consiglio comunale vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

- circondario 1: Bellinzona
- circondario 2: Giubiasco, Camorino, Pianezzo, Sant'Antonio
- circondario 3: Monte Carasso, Sementina, Gudo
- circondario 4: Gorduno, Gnosca, Claro, Preonzo, Moleno

<sup>2</sup>Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

**Art. 6** <sup>1</sup>Salvo diversa disposizione degli interessati, gli attuali dipendenti dei comuni aggregati divengono automaticamente dipendenti del nuovo Comune, con funzioni da stabilire dal Municipio.

<sup>2</sup>Fino all'entrata in vigore del Regolamento organico dei dipendenti del nuovo Comune, ai dipendenti sono applicabili i precedenti regolamenti organici dei rispettivi ex comuni. Sono riservati il cpv. 4 e l'art. 7 cpv. 2.

<sup>3</sup>Ai nuovi assunti è transitoriamente applicato il regolamento organico del precedente Comune di Bellinzona.

<sup>4</sup>Sono riservate puntuali decisioni del Municipio nella fase transitoria.

**Art. 7** <sup>1</sup>Regolamenti e ordinanze degli ex comuni rimangono applicabili nei rispettivi comparti fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

<sup>2</sup>In caso di mancata entrata in vigore di nuove disposizioni entro il 1° gennaio del terzo anno successivo alla costituzione del nuovo Comune, varranno le disposizioni del precedente Comune di Bellinzona, fatta eccezione per i regolamenti edilizi parte integrante dei piani regolatori.

<sup>3</sup>È riservato l'art. 16 cpv. 1 LAggr per il regolamento organico comunale.

**Art. 8** A favore del nuovo Comune di Bellinzona sono stanziati i seguenti aiuti finanziari all'aggregazione:

- a) 5,0 milioni di franchi da destinare al risanamento del bilancio dei comuni di Gorduno e Moleno, sulla base del credito quadro di 120 milioni di franchi per il risanamento dei comuni in dissesto finanziario (Messaggio governativo n. 5825 del 29 agosto 2006). La spesa è a carico del conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.
- b) Per consentire al nuovo Comune di adattarsi alla prospettata riduzione del contributo di livellamento conseguente all'aggregazione vengono adottate le seguenti misure:
  - b1) nei primi 4 anni successivi alla costituzione del nuovo Comune il contributo di livellamento verrà calcolato separatamente per ogni attuale comune applicando i rispettivi moltiplicatori per il primo anno e in seguito il moltiplicatore del nuovo Comune;
  - b2) a compensazione della diminuzione del contributo tra il 5° e il 10° anno successivi alla costituzione del nuovo Comune, il Cantone verserà a quest'ultimo un importo complessivo di 8,8 milioni di franchi, secondo la propria disponibilità finanziaria nell'arco di massimo tre anni a partire dal quinto anno dalla costituzione del nuovo ente. L'importo verrà posto a carico del conto di gestione corrente.
- c) 4,0 milioni di franchi a parziale copertura delle spese di riorganizzazione del nuovo Comune, da versare dietro presentazione di un piano dettagliato e quantificato degli interventi riorganizzativi approvato dal nuovo Municipio. Il contributo verrà versato in due quote di pari importo rispettivamente nel primo e nel secondo anno successivi alla costituzione del nuovo Comune. Entro il termine della prima legislatura il Municipio presenterà un rapporto di consuntivo sulle misure di riorganizzazione messe in atto. L'importo verrà posto a carico del conto di gestione corrente.

d) 20,0 milioni di franchi per il finanziamento di investimenti del nuovo Comune, escluse le opere di manutenzione, di rifacimento e di infrastrutture del genio civile. I contributi, destinati alla realizzazione di opere che favoriscano lo sviluppo sociale e culturale della popolazione, andranno in aggiunta ad eventuali sussidi di cui il nuovo Comune potrà beneficiare in forza di leggi specifiche, ritenuto che, per ogni singolo progetto, non potranno superare il 50% del costo al netto di altri possibili contributi. Le relative realizzazioni dovranno essere messe in opera (inizio dei lavori) entro 6 anni dalla costituzione del nuovo Comune, termine prorogabile dal Governo dietro istanza motivata del nuovo Municipio. Contestualmente al primo piano finanziario, il nuovo Municipio presenterà al Consiglio di Stato per approvazione un piano delle opere che indichi gli investimenti per i quali intende far capo al suddetto aiuto con un'indicazione temporale della loro realizzazione. Il versamento avverrà dietro presentazione della liquidazione. Potranno essere versati degli acconti previa presentazione dei giustificativi dei pagamenti avvenuti. L'importo verrà posto a carico del conto investimenti.

**Art. 9** Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato terrà conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza del settembre 2015.

**Art. 10** <sup>1</sup> Il Consorzio Casa per anziani del Circolo del Ticino, la cui giurisdizione si estende unicamente a comuni coinvolti nell'aggregazione, è sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Quest'ultimo subentra nei diritti ed obblighi del citato Consorzio.

<sup>2</sup> Il Consorzio Azienda Acqua Potabile Monte Carasso-Sementina, la cui giurisdizione si estende unicamente a comuni coinvolti nell'aggregazione, è sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Quest'ultimo subentra nei diritti ed obblighi del citato Consorzio.

**Art. 11** Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

**Art. 12** Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina. Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

**Art. 13** Le cause inoltrate alla Pretura di Riviera fino alla costituzione del Comune di Bellinzona in virtù dell'appartenenza del Comune di Claro al Distretto di Riviera rimangono attribuite alla Pretura di Riviera.

## II.

La legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

### 1.

#### **DISTRETTO DI BELLINZONA**

**Circolo di Bellinzona:** Bellinzona.

**Circolo di Arbedo-Castione:** Arbedo-Castione, Lumino.

**Circolo di Sant'Antonino:** Sant'Antonino, Cadenazzo, Isone.

**Circolo del Ticino:** soppresso.

#### **DISTRETTO DI RIVIERA**

**Circolo di Riviera:** Biasca, Riviera.

2.

**Norma transitoria (nuovo)**

Per le giudicature di pace nei Distretti di Bellinzona e di Riviera fino alla fine del periodo di nomina dei giudici di pace e dei loro supplenti 2009-2019 rimangono in vigore i comprensori dei precedenti Circoli:

Distretto di Bellinzona

Circolo di Bellinzona: Bellinzona, Arbedo-Castione, Lumino.

Circolo del Ticino: Monte Carasso, Gudo, Sementina, Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno.

Circolo di Giubiasco: Giubiasco, Pianezzo, Sant'Antonio, Camorino, Sant'Antonino, Cadenazzo, Isonne.

Distretto di Riviera

Circolo di Riviera: Osogna, Biasca, Cresciano, Claro, Iragna, Lodrino.

**III.**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto, unitamente alla modifica della Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 marzo 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 maggio 2016 n. 97)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

---

## **Decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie**

(del 15 dicembre 2015, pubblicato nel BU n. 12 dell'11 marzo 2016)

Con decisioni del 18 aprile 2016 il Tribunale amministrativo federale ha constatato che i ricorsi presentati contro il suddetto Decreto legislativo dalla Clinica Santa Chiara SA, dalla Clinica Luganese Moncucco SA e dal Ricovero Malcantonese Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi hanno effetto sospensivo per quanto concerne i ricorrenti.

Di conseguenza, la Clinica Santa Chiara SA, la Clinica Luganese Moncucco SA e il Ricovero Malcantonese Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi sono autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in applicazione del Decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 29 novembre 2005.

Bellinzona, 13 maggio 2016